

Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

Rif. Prot. n. 11417/I/CPGT

delibera n. 1303/2020

Il Consiglio nella seduta del 24.11.2020, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere A. Tomasicchio;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 11417 del 03/11/2020 con la quale il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, dott. Alfredo MONTAGNA, in considerazione della vacanza di n. 14 posti di Presidente di Sezione, chiede la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione presso detta Commissione di almeno n. 3 Presidenti di Sezione presso la CTR Campania, sede centrale di Napoli al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

tenuto conto che il Presidente di detta Commissione Tributaria nella nota trasmessa ha segnalato che a decorrere dal 5 novembre il dott. Giovanni Giacalone, che assicurava la presidenza di tre sezioni, sarà immesso nelle funzioni di Presidente della CTR Piemonte e che, stante la situazione in cui versa la Commissione, non è possibile provvedere a ricoprire le posizioni vacanti con applicazioni interne;

rilevato che la Circolare consiliare di cui alla delibera 1619/2019 prevede che alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, oltre al recupero di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, sono sufficienti 19 sezioni con 114 componenti di cui 18 Presidenti di Sezione e che dalle tabelle allegate alla stessa risultano vacanti 14 posti di PS;

considerato quanto segnalato dal Presidente della CTR e le effettive vacanze nella Commissione, con riferimento alla richiamata circolare;

vista la risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, e successivi emendamenti, e la successiva circolare interpretativa del 10/10/2019, in vigore dal 07/01/2020, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura di n. 3 posti di Presidente di Sezione per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTR della Campania, sede centrale di Napoli, per un periodo di 12 mesi, non prorogabili, o inferiore, a



Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla circolare approvata con la delibera n. 1619/2019, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di applicazione ha richiesto l'interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
 - a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.
 - b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso da quello regionale potrà partecipare unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Commissione Regionale di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti.

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, <u>in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili,</u> per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
 - e) in caso di ulteriore parità, si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, <u>a pena di esclusione</u>, la domanda di partecipazione, redatta <u>unicamente</u> sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, <u>completa di tutte le dichiarazioni ivi previste</u>.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:
 - a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
 - b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi
 12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media
 dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.
 In particolare, occorrerà aver cura alla valutazione di un positivo rilascio del nulla osta
 all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei
 collegi giudicanti.
 - c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
 - d) la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpelli interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpelli interni per la carica del candidato.

Il Presidente valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

- 5) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 6) Gli interessati all'interpello, <u>a pena di esclusione</u>, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, <u>entro e non oltre</u>



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Cributaria

<u>20 giorni</u> dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.

7) IMPORTANTE: Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a <u>trasmettere ogni singola domanda</u> a questo Consiglio di Presidenza, <u>entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione</u>, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

8) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si <u>pubblichi</u> nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza.

Si <u>comunichi</u> ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.

IL PRESIDENTE Antonio LEONE